MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1942, N. 851, SULLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 21

Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta

Alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni di classe 4ª della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge. Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle di Aosta e' nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed e' composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di Comuni della Valle. Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti. Un funzionario amministrativo della Regione esercita le funzioni di segretario.

Versione in vigore dal 16 settembre 1954, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 748
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-27-giugno-1942-n-851-sullo-stato-giuridico-dei/art-21-disposizioni-speciali-per-la-provincia-di-bolzano-e-per-la-valle-d/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it